

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Antonio Patierno, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, DIRIGENTE DELLA UDINESE CALCIO S.P.A. (AL MOMENTO DEI FATTI, AGENTE DI CALCIATORI SOSPESO DAL RELATIVO ALBO) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO DEL 17.7.2009 - NOTA N. 473/887PF08-09/SP/BLP – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell' 1.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2) RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/FIORENTINA DEL 28.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 29.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa C.F.C. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. SOMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BRESCIA/TRIESTINA CALCIO DEL 7.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 10.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Somma Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Serapio Deroma, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL’A.C. SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16, LETT. I) E 27 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 6 NOIF - NOTA N. 1282/223PF09-10/SS/EN DEL 17.09.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCO ANTONIOLI SEGUITO GARA MANTOVA/CESENA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 119 del 16.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Cesena di Cesena, riduce la sanzione inflitta al calciatore Antonioli Francesco ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 20 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete